

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Ministero dell'Interno: Comunicato del 25 novembre 2011 in relazione alle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2010	2
Ministero dell'Interno: Comunicato del 25 novembre 2011 concernente chiarimenti circa il totale di risorse attribuite ai Comuni inferiori a 5.000 abitanti appartenenti alle regioni a statuto ordinario	3
Ministero dell'Interno: Comunicato del 24 novembre 2011 – Contributo per aspettativa sindacale anno 2011	3
Ministero dell'Interno: Comunicato del 23 novembre 2011 – Pagamento delle somme in relazione al trasferimento del personale ATA allo Stato	3
Corte dei Conti Lombardia: individuazione dell'esatto termine legale per le dimissioni societarie da parte di enti locali – Lombardia/603/2011/PAR del 15 novembre 2011	4
Ministero dell'Interno: 23 novembre 2011 entra in vigore il regolamento che porta il periodo del soggiorno dei minori stranieri in Italia a 120 giorni	5
Chiarimenti in ordine alla portata delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 9 e 10 del decreto legge n.98/2011, in materia di controllo delle assenze per malattia da parte dei dipendenti pubblici – Parere del dipartimento della Funzione Pubblica del 21 novembre 2011	6
Autorità di Vigilanza sugli appalti: Il riassetto complessivo sulla normativa che regola l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante i buoni pasto – segnalazione a Governo e Parlamento per suggerire interventi sostitutivi	6
29 novembre 2011 scade il termine per dotarsi di una casella di posta elettronica certificata – Decreto legge 29/11/2008 n. 185 – Art. 6	8

Ministero dell'Interno: Comunicato del 25 novembre 2011 in relazione alle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2010

Le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2010 concernenti la riduzione di risorse agli enti locali (già previste dall'articolo 14, comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e poi confermate dall'articolo 1, comma 119 della legge n. 220 del 2010) sono state applicate alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 concernente "*Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009 n. 42*" e pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 219 del 20 settembre 2011.

In proposito il Ministero dell'Interno rende noto il testo del decreto ministeriale del 24 novembre in corso di pubblicazione nella gazzetta ufficiale che di seguito si riporta (dispositivo):

Articolo (determinazione dell'importo della sanzione)

1. Gli enti locali inadempienti al patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, sono soggetti nell'esercizio finanziario 2011 ad una sanzione, il cui importo è determinato secondo quanto prescritto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011.

Articolo (modalità di applicazione della sanzione)

1. Per i comuni inadempienti al patto di stabilità interno anno 2010, appartenenti alle regioni a statuto ordinario, la sanzione comporta la riduzione di risorse del fondo sperimentale di riequilibrio e, nei casi in cui esso risulti incapiente, il versamento della restante somma all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo 3509 - articolo 2, da effettuare entro il 31 dicembre 2011.

2. Per i comuni inadempienti al patto di stabilità interno anno 2010, appartenenti alle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna, l'applicazione della sanzione dà luogo a riduzione dei trasferimenti corrisposti da questo Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento mutui, e trova capienza in tali risorse per i relativi enti.

3. Per l'unica provincia inadempiente al patto di stabilità interno 2010, considerato che tutti i pagamenti dovuti nell'anno 2011 per trasferimenti corrisposti dal Ministero dell'interno sono stati già erogati alla data del presente decreto, l'applicazione della sanzione comporta il versamento del relativo importo all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo 3509 - articolo 2, da effettuare entro il 31 dicembre 2011.

Ministero dell'Interno: Comunicato del 25 novembre 2011 concernente chiarimenti circa il totale di risorse attribuite ai Comuni inferiori a 5.000 abitanti appartenenti alle regioni a statuto ordinario

Il Ministero dell'Interno rende noto che al valore delle entrate da federalismo fiscale e da altri contributi non fiscalizzati va detratto l'importo, a titolo di recupero con rateizzazione dall'anno 2005, per conguagli sui proventi dell'addizionale sui consumi dell'energia elettrica di cui all'articolo 2 della legge n. 88 del 2005 di conversione del decreto legge n. 44 del 2005; l'importo della detrazione può essere visualizzato nell'ambito del pagamento effettuato nel mese di novembre riferito alla seconda rata del fondo sperimentale di riequilibrio.

Tale detrazione, per i comuni inferiori a 5.000 abitanti delle regioni Sicilia e Sardegna, è già considerato nel valore netto della spettanza dei trasferimenti.

Ministero dell'Interno: Comunicato del 24 novembre 2011 – Contributo per aspettativa sindacale anno 2011

Il Ministero dell'Interno rende noto che con d.m. n. 76263 del 10 novembre 2011, e successivo d.m. n. 94253 del 21 novembre 2011, è stato disposto il pagamento del contributo, assegnato nel corrente esercizio finanziario ai comuni della regione Sicilia e Sardegna, alle province nonché alle ipab, corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legge 25 novembre 1996, n.599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n.5. gli enti possono visualizzare gli importi corrisposti al link : www.finanzalocale.interno.it

Ministero dell'Interno: Comunicato del 23 novembre 2011 – Pagamento delle somme in relazione al trasferimento del personale ATA allo Stato

Il Ministero dell'Interno comunica che in data 22 novembre 2011 è stato predisposto il pagamento delle somme spettanti in favore degli enti interessati al trasferimento del personale e funzioni amministrative tecniche ausiliarie (A.T.A.) dagli enti locali allo Stato.

Detta operazione è attinente alle certificazioni prodotte entro il 31 marzo 2010 a rettifica di quelle trasmesse entro il termine del 31 marzo 2000.

**Corte dei Conti Lombardia: individuazione dell'esatto termine legale per le
dismissioni societarie da parte di enti locali – Lombardia/603/2011/PAR del 15
novembre 2011**

La Sezione regionale della Corte dei Conti della Lombardia è intervenuta a chiarire il dubbio interpretativo concerne il profilo specifico dell'individuazione del termine legale entro il quale i Comuni ricompresi tra i 30.000 e i 50.000 abitanti sono tenuti a dismettere le partecipazioni *contra legem*.

A fronte dell'originaria scadenza del 31.12.2011 per dismettere tali partecipazioni societarie (riferita sia ai comuni inferiori ai 30.000 abitanti sia a quelli tra i 30.000 e i 50.000) ex art. 14 comma 32 del d.l. n. 78/2010 convertito dalla l. n. 122/2010, l'art. 2 comma 43 del d.l. n. 225/2010 convertito dalla l. n. 10/2011 ha statuito quanto segue: "43. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 117 è sostituito dal seguente: 117. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, le parole: "entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013" e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime".

La Corte dei Conti della Lombardia, confermando che il termine in oggetto è il 31/12/2013, riassume il quadro normativo ex art. 14 comma 32 del d.l. n. 78/2010 come segue:

Fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società.

Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni, a meno che le società già costituite:

- a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
- b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

Le disposizioni di cui al comma 32 non si applicano alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti;

I comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società, entro il 31 dicembre 2013 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.

Ministero dell'Interno: 23 novembre 2011 entra in vigore il regolamento che porta il periodo del soggiorno dei minori stranieri in Italia a 120 giorni

Dal sito del Ministero dell'Interno:

La durata massima del soggiorno dei minori stranieri nel nostro Paese è adesso di 120 giorni. Trenta in più rispetto al limite di 90 giorni previsto dall'articolo 9 del regolamento n.535/1999, ora modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2011, n. 191 (Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) in vigore dal 23 novembre 2011.

Il totale di 120 giorni di permanenza deve derivare dalla somma di più periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare, fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso.

Il Comitato per i minori stranieri può proporre alle autorità competenti di estendere la durata del soggiorno solo in relazione a casi di forza maggiore e non più anche per progetti che comprendano periodi di attività scolastica, come invece prevedeva il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.535/99, che individua i compiti del Comitato.

L'organismo ha, in generale, il compito di tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati e dei minori accolti, in conformità con i principi della della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989.

Si definisce 'minore accolto', in base al regolamento del '99, il 'minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato' non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea 'di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorchè il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o più adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento'.

Chiarimenti in ordine alla portata delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 9 e 10 del decreto legge n.98/2011, in materia di controllo delle assenze per malattia da parte dei dipendenti pubblici – Parere del dipartimento della Funzione Pubblica del 21 novembre 2011

Con il parere in oggetto il dipartimento della Funzione Pubblica interviene a fornire chiarimenti in relazione alla questione del controllo delle assenze per malattie dei dipendenti.

Le disposizioni vigenti dispongono che i controlli devono essere richiesti valutando la condotta complessiva del dipendente anche in relazione all'onerosità dell'invio al domicilio del medico fiscale. Tuttavia, ricorda il dipartimento, che la visita fiscale deve essere disposta se la malattia insorge in un giorno immediatamente precedente o successivo a una giornata non lavorativa. Per giornata non lavorativa si deve intendere non solo il festivo o la domenica, ma anche tutte quelle giornate in cui la prestazione lavorativa non è stata effettuata pertanto anche nei seguenti casi:

- In caso di particolare articolazione dell'orario di lavoro del dipendente;
- In caso di ferie, permessi o congedi.

Autorità di Vigilanza sugli appalti: Il riassetto complessivo sulla normativa che regola l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante i buoni pasto – segnalazione a Governo e Parlamento per suggerire interventi sostitutivi

L'Autorità per la vigilanza sugli appalti con la segnalazione del 10 novembre ha evidenziato una serie di criticità in relazione alla normativa riguardante l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante i buoni pasto.

Secondo l'Autorità le problematiche riguardano soprattutto il profilo della rete di esercenti da convenzionare, quello dei servizi aggiuntivi al servizio sostitutivo della mensa e, infine, il ritardo nei tempi di rimborso dei buoni pasto agli esercenti. Tali criticità, secondo l'Autorità, non possono essere superate con la sola emanazione delle indicazioni operative sulle procedure di gara, per altro fondamentali, contenute nella Determinazione 5/2011, ma da un adeguato intervento normativo volto all'armonizzazione del regime fiscale e contributivo, sulla disciplina di gara, e sulla diffusione e incentivazione del buono pasto elettronico.

Sempre secondo quanto evidenziato dall'Autorità le gare finiscono spesso con l'essere aggiudicate al concorrente che dichiara il numero maggiore di esercizi convenzionati. Ciò, per alcuni versi, può rappresentare un vantaggio per i dipendenti (in termini di maggiore diversificazione ed arricchimento dell'offerta), ma a condizione che le stazioni appaltanti siano effettivamente in grado di verificare, al momento dell'aggiudicazione definitiva e nel corso della durata del contratto, il concreto rispetto di quanto dichiarato in sede di offerta.

Quanto al profilo dei servizi aggiuntivi, esso è connesso alla struttura dei ricavi delle società emittitrici, che ottengono i propri margini bilanciando lo sconto concesso alla pubblica amministrazione con i proventi derivanti dalla differenza tra IVA a credito ed a debito, dalla differenza fra ricavi dalle stazioni appaltanti e commissioni praticate agli esercenti convenzionati, dal mancato ristoro di una parte dei buoni pasto (rubati, persi, contestati, ecc.) e dilazionando i tempi di rimborso agli esercenti. Inoltre, nel momento in cui la commissione agli esercenti è divenuta un criterio di aggiudicazione, le società emittitrici sono state spinte a ridurre le commissioni "ufficiali" ed a reperire ulteriori entrate derivanti da commissioni aggiuntive imposte a soggetti terzi (pubblicità) od agli stessi esercenti (servizi aggiuntivi), con ciò alterando i meccanismi di gara.

Con particolare riguardo al profilo dei servizi aggiuntivi, è emersa, nella prassi, una degenerazione del fenomeno, con l'inclusione di servizi con un oggetto assolutamente distinto da quello del servizio principale (ad esempio, interventi di manutenzione, assistenza tecnica, consulenza legale, ecc.), che spesso gli esercenti (in questo caso, parte debole del sistema) finiscono con l'essere costretti ad accettare, a fronte di un corrispettivo elevato, non dichiarato nell'ambito della gara.

Tali problematiche non appaiono superabili mediante la sola emanazione di indicazioni operative sulle procedure di gara, ma richiedono, a giudizio dell'Autorità, un intervento normativo di riassetto complessivo del quadro regolamentare.

L'Autorità suggerisce di incentivare e regolamentare l'utilizzo del c.d. buono pasto elettronico. Al riguardo, pur se l'articolo 3, comma 1, lett. zz) del Regolamento, nel definire il buono pasto, contempla la forma elettronica, la successiva disciplina di dettaglio *ex art.* 285 è strutturata sulla base delle caratteristiche e della circolazione del titolo in forma cartacea.

Le soluzioni *web-based* si rilevano, invece, comparativamente più vantaggiose sia per gli operatori economici che per le stazioni appaltanti e gli utenti finali.

Esse, infatti, permettono un consistente alleggerimento degli oneri di rendicontazione verso le stazioni appaltanti e, al contempo, una forte semplificazione dei correlati controlli a valle dell'esecuzione. Vengono, altresì, eliminate le criticità legate al conteggio dei titoli e le connesse controversie tra esercenti e società di emissione relative alla contestazione dei titoli stessi. A ciò deve aggiungersi la possibilità di esperire un monitoraggio in tempo reale della numerosità e dislocazione della rete di esercenti, nonché raccogliere un patrimonio informativo prezioso per la definizione di gare future sulla base di reali dati di consumo da parte dei fruitori dei buoni pasto. Il buono pasto elettronico, operando su di un circuito elettronico, consente, infatti, una piena tracciabilità di tutte le operazioni effettuate, scongiurando così anche un loro eventuale utilizzo improprio e/o fraudolento, nonché episodi di furto, smarrimento e falsificazione.

L'introduzione a regime di tale sistema consentirebbe, quindi, di ovviare a molte delle disfunzioni riscontrate nel mercato, previa definizione di un quadro regolamentare *ad hoc*.

Il documento integrale è reperibile sul sito dell'Autorità: <http://www.autoritalavoripubblici.it/>

29 novembre 2011 scade il termine per dotarsi di una casella di posta elettronica certificata – Decreto legge 29/11/2008 n. 185 – Art. 6

Come previsto dal Decreto legge 29/11/2008 n. 185 , art. 16 comma 8 le amministrazioni pubbliche, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, hanno l'obbligo di istituire una casella di posta per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.

Bergamo, 28 novembre 2011

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord